



COMUNE DI CETARA

(Provincia di Salerno)

DECRETO PROT.N. 6140 DEL 04.11.2016

**NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE
IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

IL SINDACO

DATO ATTO che sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110;

CONSIDERATO CHE con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

CONSIDERATO che la Legge 190/2012 prevede in particolare:

- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità’ delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’articolo 13 del D.LGS. n. 150/2009, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l’approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 7 e 8 della L. n. 190/2012 che testualmente recita: “A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;

VISTO altresì il comma 4 dell’articolo 34 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”, così come inserito nella Legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221, che differisce il termine di cui all’articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 al 31 marzo 2013;

ATTESO CHE rientra tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione:

1. proporre all'organo di indirizzo politico l'approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
2. definire, entro il medesimo termine del 31 gennaio di ogni anno, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
3. verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, proponendo eventualmente la modifica del piano stesso a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, o in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1 co. 10 L. 190/2012);
5. verificare, d'intesa con il responsabile competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1 co. 10 L. 190/2012);
6. individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1 comma 11 L. 190/2012 (art. 1 co. 10 L. 190/2012);
7. pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo di indirizzo (art. 1 co. 14 L. 190/2012);

RIBADITO CHE il Responsabile riferisce sull'attività in tutti i casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda od ogniqualvolta egli stesso lo ritenga opportuno;

ACCLARATO che negli Enti Locali il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione;

RICHIAMATA la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale viene precisato che: "la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del Segretario Comunale che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti";

RITENUTO opportuno, pur a fronte della esplicita previsione normativa che attribuisce, negli Enti Locali, al Segretario Comunale la funzione di Responsabile anticorruzione, adottare un provvedimento specifico ed espresso di individuazione e nomina;

VALUTATO, in considerazione del ridotto numero dei dipendenti e delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Comune di Cetara, di individuare nel Segretario Comunale di questo Ente, il soggetto preposto alla prevenzione della corruzione;

RICHIAMATO, altresì, il D.lgs. N.33 del 2013 in tema di obblighi di trasparenza e pubblicità;

RIBADITO che l'attribuzione al Segretario Comunale delle funzioni di Responsabile della prevenzione e trasparenza all'interno della struttura comunale non comporta l'attribuzione allo stesso di alcun compenso aggiuntivo;

RICHIAMATA la Deliberazione della Civit n.15/2013 con la quale viene individuato nel Sindaco, quale Organo di indirizzo politico amministrativo, il soggetto titolare del potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa, non riconosca alla giunta o al Consiglio una diversa funzione;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

RAVVISATA, quindi, la propria competenza in merito

DECRETA:

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare il Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza sino ad eventuale nuovo proprio espresso provvedimento di carattere contrario;

3. di nominare, conseguentemente, Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza la dott.ssa Maria Luisa Mandara, attualmente Segretario titolare della segreteria comunale di Cetara;
4. di trasmettere copia del medesimo provvedimento alla Prefettura di Salerno;
5. di comunicare il nominativo del Responsabile all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ANAC)
6. di pubblicare, in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, copia del presente decreto sul sito istituzionale del Comune di Cetara ai fini della massima trasparenza ed accessibilità

IL SINDACO

F.TO (Dott. Fortunato Della Monica)